

SCHEMA TECNICA

BONUS SOCIALE IDRICO PER LA FORNITURA DI ACQUA AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI

Orientamenti finali

747/2017/R/idr (*)

Con il documento di consultazione 747/2017/R/idr, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti finali in merito alle *modalità di determinazione e alle modalità applicative per il riconoscimento e l'erogazione* dell'agevolazione a favore delle utenze idriche in condizioni di disagio economico sociale (c.d. "bonus sociale idrico").

In allegato al documento si sottopone a consultazione anche il relativo Schema di provvedimento, che costituirà il testo integrato delle modalità applicative del "bonus sociale idrico".

In particolare, il DCO 747/2017/R/idr, che riporta anche le osservazioni pervenute in risposta alla precedente consultazione (DCO 470/2017/R/idr), prospetta un quadro complessivo così definito:

- **Beneficiari del "bonus sociale idrico":**

Gli aventi diritto al "bonus sociale idrico" sono quelli a cui spettano i *bonus elettrico e/o gas* per disagio economico, cioè gli utenti domestici residenti, in condizioni di disagio economico, appartenenti:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro,
- ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;

- **Valore del bonus ("sociale" e "integrativo"):**

L'ammontare del "bonus sociale idrico" verrà *calcolato da ogni gestore in funzione della numerosità familiare, applicando la tariffa agevolata* (stabilita dal medesimo gestore alle restanti utenze domestiche residenti) *alla quantità essenziale di acqua* necessaria al soddisfacimento dei bisogni da tutelare (individuata in 18,25 mc abitante/anno, corrispondenti ai 50 litri/abitante/giorno indicati dal legislatore).

Rimane comunque facoltà per gli Enti di governo dell'ambito competenti per territorio di introdurre (ovvero confermare, qualora attualmente già previsto) anche un "bonus idrico integrativo" - operante su base *locale* - quale misura di *tutela ulteriore* rispetto a quella minima prevista a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica. In tal caso, l'Ente di governo dell'ambito resterà libero di determinarne sia il *valore* che i *beneficiari*, eventualmente anche ampliando la platea dei soggetti potenzialmente ammessi all'agevolazione;

- **Ammissione:**

La richiesta di bonus verrà presentata al proprio Comune di residenza congiuntamente a quella dei bonus gas ed elettrico utilizzando la medesima modulistica; i Comuni per l'ammissione della domanda utilizzeranno il *sistema informatico SGAt* (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), che già consente di gestire le domande di bonus elettrico e/o gas.

In particolare in sede di ammissione i Comuni, attraverso *SGAt*, dovrebbero verificare solo alcuni requisiti di ammissibilità: l'*ISEE* entro soglia, nonché la *residenza* e la *numerosità familiare* (quest'ultimo aspetto fino al 2022, quando i gestori disporranno di questi dati per poter applicare la tariffa domestica residente) e rilasciare una comunicazione di ammissione. Al gestore spetterebbero fin da subito le restanti *verifiche sul contratto di fornitura e sull'erogazione del bonus*;

- **Erogazione:**

Il bonus idrico - sia "sociale" che "integrativo" - verrebbe erogato:

- agli utenti *diretti*, cioè titolari di un contratto di fornitura idrica, *direttamente in bolletta* mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa espressa in euro per anno,
- agli utenti *indiretti* (es: forniti con un contratto condominiale), mediante il riconoscimento di un *contributo una tantum*, determinato con le modalità stabilite *autonomamente dal gestore*, adottando procedure idonee sia alla tracciabilità delle somme erogate che all'identificazione del soggetto beneficiario;

- **Trasparenza:**

Al fine di assicurare all'utente domestico la massima trasparenza nei documenti di fatturazione, dovrà essere data evidenza in bolletta del bonus idrico – sia “sociale” che “integrativo” - corrisposto a *detrazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto*; ciò integrando i contenuti informativi minimi riportati nel quadro di sintesi della fattura, secondo le modalità previste nella “prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” (delibera 586/2012/R/idr);

- **Validità del bonus:**

Il “bonus sociale idrico” verrà erogato per un periodo di dodici mesi (rinnovabile), secondo due modalità alternative, da definirsi in esito alla presente consultazione.

In particolare, il periodo dell'agevolazione potrà corrispondere a quello automaticamente stabilito da SGAt e all'atto dell'inserimento della domanda per i settori energetici ovvero iniziare a decorrere dalla data di protocollazione della comunicazione di ammissione presentata dall'utente;

- **Copertura:**

La copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del “bonus sociale idrico” verrà garantita mediante l'istituzione di una *nuova componente tariffaria UI3*, che alimenterà un apposito Conto presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto.

Le modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del “bonus idrico integrativo” verranno definite a valle della consultazione relativa alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. Il maggior onere derivante dal riconoscimento del “bonus idrico integrativo” sarà posto a carico della comunità locale;

- **Obblighi di comunicazione dei dati:**

Vengono introdotti nuovi obblighi di registrazione e comunicazione in capo ai gestori, da definirsi nel dettaglio successivamente con un'apposita determina, con il duplice scopo di rafforzare la tutela degli utenti finali e di evitare eventuali vantaggi indebiti per i gestori medesimi tenuti all'applicazione della normativa in materia.

I gestori saranno infatti tenuti a comunicare con cadenza almeno annuale, all'Autorità e all'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, i dati e le informazioni relativi:

- all'ammontare del “bonus sociale idrico” erogato agli utenti diretti e indiretti,
- all'ammontare del “bonus idrico integrativo” riconosciuto su base locale.

Si prevede che i gestori dovranno procedere alla *registrazione dei dati e delle informazioni* concernenti l'erogazione del “bonus sociale idrico” in maniera *disaggregata per singolo Ambito Territoriale Ottimale (ATO)*, utilizzando un apposito registro elettronico, che sarà reso disponibile su piattaforma informatica;

- **Morosità:**

Il “bonus sociale idrico” potrà essere erogato anche nelle situazioni di *morosità pregressa*.

Nel caso di utenze domestico diretto, qualora l'ammontare fatturato in bolletta (per una quota parte o per intero) restasse insoluto, il “bonus sociale idrico” potrà essere utilizzato in detrazione dei corrispettivi dovuti per la quota variabile del servizio di acquedotto. L'utente ne dovrà essere informato nella comunicazione di costituzione in mora.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il **4 dicembre 2017**.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento